

COMUNE DI CORMÒNS

Provincia di Gorizia

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I

Proposta di regolamento
aggiornato al D.Lgs. 15/12/1997 n.446

- approvato con delibera di consiglio n. 57 del 28.12.1998
- modificato con delibera di consiglio n. 137 del 23.02.2000
- modificato con delibera di consiglio n. 47 del 13.02.2003
- modificato con delibera di consiglio n. 118 del 09.02.2004
- modificato con delibera di consiglio n. 176 del 18.02.2005

Introduzione

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale

sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

Art. 1 **Presupposto d'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 **Definizione di fabbricati e aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto Edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile;
 - d. sono considerati terreni agricoli (per cui esenti da ICI), le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - che il soggetto passivo, quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, sia iscritto negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla Legge 09.01.1963 n.9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 3 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4 **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabilito ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario può esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti sono determinati, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato;
8. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 6 **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con Delibera di Giunta da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo eventuali proroghe previste da leggi statali o regionali; tale deliberazione è adottata contestualmente all'approvazione del bilancio. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, salvo eventuali modifiche di leggi statali o regionali e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussiste le condizioni prescritte (D.Lgs. 460/97).

Art. 8 **Riduzione e detrazioni dell'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,26 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
6. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Euro 103,29, di cui al comma 5 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,22, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
8. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,22 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
9. E' prevista la detrazione fino alla concorrenza dell'intero importo dovuto per "abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata né abitata".
A tal fine dovrà essere inoltrata apposita istanza all'Ufficio Tributi.
10. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/97, le unità immobiliari destinate ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e affini di 1° grado, sono assimilate ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, alle abitazioni principali di cui all'art.8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92.
L'assimilazione opera a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia la propria dimora e la residenza anagrafica. (1)
11. Tale beneficio viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune, entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno d'imposta. (1)(2) I contribuenti che hanno presentato l'istanza suddetta entro il termine sopra indicato, dovranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto dell'aliquota e della detrazione.(2)

(1) I commi 10 e 11 sono stati aggiunti con deliberazione consiliare n. 47 del 13.02.2003

(2) Il comma 11 è stato modificato con deliberazione consiliare n. del

Art. 9 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno. L'importo della seconda rata, che va versato dal 1° al 20 dicembre, deve essere pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall'ente per l'anno in corso ed è, quindi, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima.
Al contribuente è consentito di versare l'I.C.I. complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
4. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta esclusivamente mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Euro 5,16.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta, possono essere sospesi e differiti per categorie di soggetti passivi interessate da calamità naturali.

Art. 10 **Comunicazione**

1. Dal 2003 la dichiarazione di cui all'art.10, commi 4 e 5 del decreto legislativo 504/93 è sostituita da una comunicazione da inviare al Comune, entro il termine di 90 gg. dall'acquisizione, dalla modifica o dalla cessazione della soggettività passiva ai fini ICI, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali. (1)
 2. La comunicazione è dovuta in presenza di acquisizioni o cessioni di diritti reali su unità immobiliari soggette al pagamento dell'I.C.I. ed in generale in caso di modificazione della soggettività passiva d'imposta o di variazione della base imponibile.
 3. Si intendono come acquisti o cessioni di diritti reali anche le costruzioni e variazioni immobiliari che costituiscano una nuova identità immobiliare catastale o tavolare.
 4. La comunicazione può essere resa congiuntamente tra tutti i contribuenti interessati al medesimo atto.
 5. Nel caso di immobili di cui all'articolo 1117 numero 2 del codice civile, costituiti in enti catastali autonomi, la comunicazione deve essere resa dall'amministrazione di condominio, ovvero, in mancanza o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza del condominio.
- (1) Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 118 del 09.02.2004.

Art. 11 **Contenuto, termini modalità di presentazione della comunicazione**

1. La comunicazione non è soggetta a particolari obblighi di forma, contiene l'individuazione dell'immobile, così come catastalmente definito, dall'acquirente e del cedente del diritto reale sugli immobili, oppure degli altri soggetti interessati dalla modificazione della soggettività passiva dell'unità immobiliare oggetto della comunicazione stessa.

2. La comunicazione può essere presentata anche attraverso il professionista che cura l'intavolazione, oppure la voltura catastale relativa alle variazioni che danno origine al suo obbligo di presentazione.

Art. 12

Liquidazione ed accertamenti (2)

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett. 1) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 per le annualità d'imposta dal 2003 e per gli anni successivi sono eliminate le operazioni di controllo formale, liquidazioni ed accertamenti, sulla base dei dati ed elementi indicati nella comunicazione introdotta dall'articolo 10 del presente regolamento, ad esclusione della verifica relativa alla presenza e correttezza del codice fiscale del soggetto passivo.
2. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett. 1) punto 3) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett. M) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218 e dal regolamento comunale.
4. Non si procede alla liquidazione ed accertamento dell'imposta nei confronti di qualsiasi debitore qualora le somme dovute, comprese di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 12,00.= complessive.
5. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

(2) Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 118 del 09.02.2004.

Art. 13

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui è conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nell'articolo 15. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore **a Euro 12.00.= complessive**. (3)

(3) Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 118 del 09.02.2004.

Art. 16 **Sanzioni**

Disposizioni sanzionatorie:

1. Per l'omissione o tardività del versamento dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie, contenute nell'art.13 del D.Lgs. 471/97 e nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi. (4)
2. L'omissione o tardività della comunicazione importa l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 516,00 a carico di ciascuno dei soggetti obbligati e per ciascun'unità immobiliare. (4)
3. Nel caso di tardività della comunicazione è applicabile la definizione agevolata di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/97. (4)

(4) Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 118 del 09.02.2004.

Art.17 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art. 18 **Indennità di espropriazione**

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini nell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta un'eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dalla sua dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 19 **Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti**

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed alla lettera p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 446, una percentuale fino al 2% a valere del gettito dell'I.C.I. riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente, determinata annualmente dalla Giunta comunale è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario.
2. In attuazione all'art.59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributi (o ad altro personale destinato all'attività di controllo e accertamento designato con apposita determinazione del Responsabile di Servizio), anche in dipendenza di particolari programmi o progetti straordinari, e al recupero dell'evasione.
3. Annualmente la Giunta comunale determina i criteri e gli importi da destinare agli incentivi di cui al comma 2 e i criteri generali per la ripartizione tra il personale avente diritto.
Parte del recupero del gettito evaso potrà essere destinato al potenziamento del servizio tributi.

Art. 20 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio, ai sensi delle norme speciali in materia.